



Osservazioni tecniche

Atto del Governo n.227

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi

Lega Pro
18 gennaio 2021

Per quanto di interesse di Lega Pro, in relazione allo schema di decreto legislativo in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (atto di Governo n.227) si trasmettono le seguenti osservazioni inerenti:

- Capo I – Finalità e ambito di applicazione
Art.2 (Definizioni)
- Capo II – Procedimento amministrativo
Art.4 (Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione)
- Capo III – Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi
Art. 7 (Regolamento Unico)
- Capo IV – Norme tecniche di funzionalità sportiva
Art. 8 (Commissione Unica per l'Impiantistica Sportiva)

CAPO I – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 2 (DEFINIZIONI)

Nella lettera c) si cita che la certificazione d'idoneità ai fini sportivi di tutti gli impianti sportivi viene rilasciata sulla base del rispetto delle norme (in realtà si dovrebbe parlare di Regolamenti) delle Federazioni Sportive Nazionali ed Internazionali.

Mentre, così come citato dal D.M. 18 marzo 1996 del Ministero dell'Interno, successivamente integrato e modificato dal D.M. 06 giugno 2005 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" all'articolo 1, si rammenta che gli impianti sportivi oltre che alle norme di sicurezza del presente Decreto, devono essere conformi ai Regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) ed internazionali.





Pertanto, è stata omessa la prevista conformità degli impianti sportivi ai Regolamenti del CONI (oltre che ai Regolamenti delle FSN e FS Internazionali). In particolare per Regolamenti CONI si fa riferimento principalmente alle "Norme CONI per l'impiantistica sportiva" approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008.

Si tiene a precisare che la conformità dell'impianto alle norme di funzionalità sportiva di cui alla "Regolamentazione Sportiva", quindi si fa riferimento ai Regolamenti CONI e delle FSN, viene rilasciata in due momenti temporalmente e tecnicamente diversi tra loro.

Infatti, la prima si esprime attraverso il rilascio del parere CONI in linea tecnico sportiva e avviene nella fase di progetto (progetto definitivo), l'altra si concretizza attraverso l'omologazione sportiva rilasciata ad impianto/intervento realizzato dalla/e singola/e FSN competente/i in funzione della/e Disciplina/e Sportiva/e che si prevede di praticare in quell'impianto.

Si rammenta inoltre, che i due attestati di conformità sopra citati sono complementari tra loro in quanto non si può concedere l'omologazione dell'impianto, se lo stesso non ha ottenuto il citato Parere CONI.

Ci sono poi due aspetti molto importanti da considerare che dovrebbero portare a modificare ed integrare la lettera C dell'art.2 in argomento, che si riportano di seguito:

- il Parere CONI è previsto nel procedimento amministrativo che riguarda la realizzazione o la modifica degli impianti sportivi, al pari di altri pareri di Legge previsti (vedasi l'art. 3 "Norme di procedura per la costruzione o modificazione degli impianti sportivi" del citato D.M. 06/6/2005 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"), per cui è obbligatorio per tutti gli impianti sportivi di qualsiasi livello di pratica sportiva;

- l'attestato di omologazione rilasciato dalle Federazioni Sportive Nazionali ed Internazionali, riguarda soltanto gli impianti agonistici e non tutto il resto degli impianti che non lo sono, come gli impianti di esercizio e quelli complementari che al contrario devono rispondere ai criteri di funzionalità sportiva di cui alle Norme CONI per i quali è previsto il Parere CONI.

Come detto in precedenza, il parere CONI in linea tecnico sportiva è obbligatorio per legge, va richiesto sulla base di un progetto almeno di livello definitivo, tuttavia spesso l'obbligo non è assolto da chi intende realizzare l'intervento, inoltre le norme vigenti non prevedono un sistema di controlli e di sanzioni in caso di mancato adempimento.

Infine, in molti Regolamenti delle FSN e FS Internazionali viene disciplinata esclusivamente la sola area di attività sportiva (campo da gioco) mentre per i servizi di supporto all'attività sportiva (spogliatoi atleti, giudici di gara, locale antidoping, etc.) gli stessi Regolamenti rimandano come riferimento tecnico alle Norme CONI per l'impiantistica sportiva.





Con riferimento alla lettera d), si vuole segnalare che negli impianti sportivi oltre allo svolgimento di manifestazioni sportive si pratica anche l'attività sportiva (che non prevede l'organizzazione di una manifestazione sportiva) ma lo svolgimento di un'attività sportiva a prescindere dal livello della stessa quindi anche di allenamento.

Si suggerisce pertanto la seguente nuova formulazione:

Impianto sportivo: è il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell'attività fisico-sportiva, comprende uno o più spazi di attività sportiva, spazi per i servizi di supporto, eventuali spazi per il pubblico e aree sussidiarie. Infine, si segnala l'opportunità di inserire la definizione di "società sportiva professionistica".

**CAPO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 4 (MISURE DI CONCENTRAZIONE, ACCELERAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE)**

Complessivamente lo schema non soddisfa pienamente i criteri ed i principi della delega legislativa.

Dall'art. 6 della legge di delegazione si evince che l'obiettivo del legislatore era quello di contenere in un unico provvedimento normativo tutte le disposizioni concernenti l'impiantistica sportiva, sia con riferimento ai criteri progettuali che realizzativi, sia con riferimento ad impianti pubblici che privati, sia con riferimento ai profili di sicurezza che quelli di fruibilità e di sostenibilità economica.

Si rammenta che uno dei criteri di delega (art.7, comma 2, lett. c), raccomandava la "organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività": ad esempio manca una distinzione precisa tra impianti di nuova costruzione, ed impianti che devono essere oggetto di recupero o riutilizzo, tra impianti realizzati esclusivamente su terreni privati e con risorse private, ed impianti di proprietà pubblica, sia per quelli che possono essere oggetto di recupero, riutilizzo o riuso, o anche solo di più efficiente gestione. Altresì più razionale sarebbe stata una impostazione che differenziasse per tipologie di impianti, e nell'ambito della medesima tipologia per dimensioni.

L'art. 4 dello schema è destinato a soddisfare il criterio della semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative sulla base della legge 147/2013 e del d.l. 50/2017, che sono disposizioni principalmente destinate ad interventi di recupero e di riuso degli impianti sportivi esistenti (nella maggioranza, se non nella totalità, di proprietà pubblica). Sebbene il testo contenga apprezzabili sforzi di riduzione dei tempi e di utilizzazione di poteri sostitutivi in caso di inerzia di pubbliche amministrazioni (sono a tale proposito del tutto condivisibili le aporie denunciate nel Dossier in ordine alla formulazione di alcune disposizioni contenute), esso sconta una mancata categorizzazione



della tipologia degli impianti e delle loro dimensioni che avrebbe potuto essere operata segmentando la disposizione per categorie omogenee (impianti di modeste dimensioni, impianti di grandi dimensioni, impianti a vocazione polifunzionale, impianti da riusare o convertire, impianti da demolire, impianti da realizzare *ex novo*).

Manca una puntuale definizione del "sistema" che valorizzi il preventivo "accordo" (e non la sola intesa) con federazioni, DSA, ente di promozione sportiva, società o associazione per l'affidamento diretto di impianto sportivo (di proprietà pubblica) esistente, in presenza di determinati requisiti. In particolare la norma di delegazione avrebbe potuto essere valorizzata allo scopo di consentire meccanismi non solo "statici" (cioè destinati alla realizzazione di interventi sull'esistente), ma anche dinamici, in ordine alla variabilità delle vicende sportive che possono da un lato comportare una potenziale sottoutilizzazione dell'impianto, ovvero la possibilità che quell'impianto diventi una risorsa "scarsa", appetibile nel tempo da più soggetti nel medesimo territorio. Con riferimento ai requisiti opportuni per affidamenti diretti sarebbe stato opportuno il riferimento a funzioni sociali e/o educative richiamando quindi il senso dell'art. 165, comma 2 TFUE.

Manca altresì una puntuale ricognizione degli strumenti finanziari attivabili per l'Istituto del Credito Sportivo.

CAPO III – NORME TECNICHE DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ART. 7 (REGOLAMENTO UNICO)

Il presente articolo è in linea con le necessità di riordino, coordinamento ed ammodernamento delle disposizioni e norme di sicurezza che regolano la realizzazione e l'esercizio degli impianti sportivi.

Nella lettera a) si suggerisce di aggiungere alle norme di carattere strutturale per gli ambiti specifici dell'impiantistica sportiva, le disposizioni e le norme relative agli impianti tecnici/tecnologici, igienico sanitari e di funzionalità sportiva (che riguardano anche aspetti di sicurezza, in particolare della zona di attività sportiva, quindi degli atleti, tecnici, addetti e giudici di gara).

Nella lettera i) viene giustamente ribadito il procedimento per la verifica delle condizioni di sicurezza della struttura (in questo caso dell'impianto sportivo) di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) approvato con Regio Decreto n. 773/1931, che viene espletato dalle Prefetture o dai Comuni, in funzione della capienza dell'impianto, attraverso le C.P.V.LL.P.S (Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo). Questo procedimento è stato ribadito inoltre, come precedentemente accennato, dall'articolo 3 del D.M. 06/6/2005 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", il quale prevede al comma 6) l'acquisizione del Parere CONI sull'impianto sportivo.



Il presente procedimento si conclude con il rilascio del certificato di agibilità dell'impianto e non con il rilascio dell'idoneità statica, come erroneamente riportato nella lettera i. Il certificato d'idoneità statica o il collaudo strutturale, viene acquisito dalla Commissione di Vigilanza e non prodotto o rilasciato in quanto questo aspetto è di competenza del soggetto proponente.

CAPO IV – NORME TECNICHE DI FUNZIONALITA' SPORTIVA ART. 8 (COMMISSIONE UNICA PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA)

Analogamente a quanto descritto nel commento al Capo I art.2 lettera c, la certificazione di idoneità ai fini sportivi degli impianti sportivi viene rilasciata sulla base della conformità degli impianti sportivi ai Regolamenti del CONI oltre che ai Regolamenti delle FSN e FS Internazionali. Pertanto, occorre integrare questo articolo in considerazione del fatto che sono stati citati soltanto i Regolamenti delle Federazioni Sportive Internazionali (che, tra l'altro, riguardano soltanto quegli impianti sportivi dove si svolgono manifestazioni a carattere internazionale per i quali sono previsti ulteriori requisiti tecnico organizzativi rispetto agli standard delle Federazioni Sportive Nazionali).

